

Al fine di essere rappresentata in giudizio, sia per agire che per difendersi, **la persona non abbiente** può richiedere la nomina di un avvocato e la sua assistenza a spese dello Stato, purché le sue pretese non risultino manifestamente infondate.

Riferimenti normativi dell'istituto:

D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115: articoli dal 74 al 141

Chi può essere ammesso

Per essere ammessi al patrocinio a spese dello Stato è necessario che il richiedente sia titolare di un reddito annuo imponibile, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a **€ 12.838,01 (così come modificato con d.m. 10 maggio 2023 pubblicato in GU il 6 giugno 2023)**.

Se l'interessato **convive** con il **coniuge**, **l'unito civilmente** o con altri **familiari**, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l'istante.

Eccezione: si tiene conto del solo reddito personale quando sono oggetto della causa diritti della personalità, ovvero nei processi in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare con lui conviventi.

Possono richiedere l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato:

- i cittadini italiani
- gli stranieri, regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale al momento del sorgere del rapporto o del fatto oggetto del processo da instaurare
- gli apolidi
- gli enti o associazioni che non perseguano fini di lucro e non esercitino attività economica.

In ambito civile, la domanda per l'ammissione al gratuito patrocinio deve essere redatta e depositata, dall'istante o dal suo avvocato - a mezzo di apposita modulistica – presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati (del luogo dove si svolge il processo)

In ambito penale, la domanda per l'ammissione al gratuito patrocinio deve essere depositata, dall'istante o dal suo Avvocato, presso la cancelleria del magistrato davanti al quale pende il procedimento penale.